

FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA PER I DIPENDENTI DELLE FARMACIE PRIVATE

Articolo 1 - Costituzione

1. Il "Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i Dipendenti da farmacie private", in breve denominato "FASIFAR", in seguito chiamato "Fondo", conformemente a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Farmacie Private (di seguito anche solo "CCNL"), è costituito da Federfarma e Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs Nazionali.

2. FASIFAR, ai sensi dell'art. 36 e ss. del codice civile, ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro.

Articolo 2 - Sede e Durata

Il Fondo ha sede in Roma.

La durata del Fondo è illimitata.

Articolo 3 - Soci

Sono Soci del Fondo Federfarma e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs Nazionali

Articolo 4 - Aderenti e Iscritti

Al Fondo aderiscono le Imprese che applicano il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per dipendenti da farmacie private.

Tutti i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in costanza di rapporto di lavoro, assumono la qualifica di iscritti al Fondo e beneficiari delle prestazioni.

Possono altresì essere iscritti, con le modalità ed i limiti previsti dal Regolamento, coloro che, per qualsiasi causa, hanno perso il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione e ai quali il Fondo autorizzi la prosecuzione volontaria della contribuzione, previa delibera dell'Assemblea dei Soci.

L'iscrizione al Fondo del lavoratore, avviene secondo le modalità stabilite dal Regolamento di cui all'art. 17 del presente Statuto.

L'iscrizione al Fondo cessa a seguito di:

- a) scioglimento, liquidazione o comunque cessazione, per qualsiasi causa, del Fondo;
- b) perdita, per qualsiasi causa, del requisito di iscrizione al Fondo;
- c) esclusione, disposta in presenza di omissioni contributive, secondo quanto previsto dal Regolamento.

Articolo 5 - Scopi e Finalità

Il Fondo ha lo scopo di garantire, ai lavoratori iscritti, trattamenti di assistenza sanitaria integrativa, secondo le condizioni stabilite dal Regolamento di cui all'art. 17 del presente Statuto.

Il Fondo si ispira ai principi solidaristici e mutualistici ed ha come scopo esclusivo l'erogazione, in favore dei soggetti individuati all'art. 4, di interventi e prestazioni sanitarie e Socio-sanitarie nei limiti di quanto previsto dalle fonti istitutive, dal successivo art. 6 e dal Piano sanitario.

Articolo 6- Prestazioni

Il Fondo eroga prestazioni integrative rispetto a quelle comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza, definiti dal Piano nazionale e dai relativi provvedimenti attuativi e secondo i limiti e le



previsioni dell'art. 9 del D.Lgs. 502 del 30 dicembre 1992 e dei successivi decreti attuativi.

L'insieme delle prestazioni, unitamente agli interventi/servizi diretti e indiretti che il Fondo offre agli iscritti, sono contenuti nel Piano sanitario, deliberato dal Consiglio Direttivo.

L'accesso alle prestazioni è regolato da un apposito documento, denominato "Regolamento delle prestazioni".

Il Fondo provvede all'erogazione delle prestazioni a favore dei destinatari la cui posizione sia in regola con i versamenti secondo i limiti, le condizioni e le modalità stabilite dal Regolamento.

Ferma restando la responsabilità del Fondo sanitario, il Fondo può stipulare, secondo la normativa tempo per tempo vigente, una o più convenzioni con imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni e con gli altri soggetti abilitati dalla disciplina vigente tempo per tempo.

Articolo 7 - Organi Statutari

Sono organi del Fondo:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) il Collegio dei Revisori Contabili.

Tutte le cariche hanno la durata di quattro anni e permangono sino all'approvazione del bilancio del quarto esercizio e possono essere riconfermate.

I nuovi componenti degli Organi debbono essere designati dalle Organizzazioni stipulanti entro i 30 giorni antecedenti la loro scadenza.

Gli Organi decaduti mantengono i propri poteri sino all'insediamento dei nuovi Organi.

La funzione di ciascuno dei componenti degli Organi Statutari ha termine nel caso in cui la designazione sia revocata dal Socio che l'aveva espressa, in caso di decadenza e/o di dimissioni ovvero in caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 5, co. 1, lett. d, D.lgs. n. 276/2003.

Tutti i componenti degli Organi, esclusi i Soci dell'Assemblea, debbono aver maturato esperienze professionali coerenti, anche in organizzazioni sindacali e/o datoriali per almeno 24 mesi.

La decadenza si verifica laddove il componente dell'Organo risulti assente ingiustificato per almeno tre riunioni consecutive.

Nei predetti casi, il Socio che ne ha effettuato la designazione, provvede ad una nuova designazione nel più breve tempo ed in ogni caso entro i trenta giorni successivi.

I sostituti rimangono in carica per la durata del quadriennio in corso.

La decadenza per qualsiasi ragione da componente degli Organi comporta la decadenza dalla carica di Presidente o di Vice Presidente del Fondo.

Non possono essere designati nel Consiglio Direttivo soggetti che ricoprono cariche in altri Fondi di sanità integrativa che agiscono nelle stesse platee contrattuali di settore, a livello nazionale.

Non possono essere nominati componenti nel consiglio direttivo e nel collegio dei revisori del Fondo coloro che abbiano interessi in attività analoghe o correlate a quelle prestate dal Fondo, ovvero



svolgano attività potenzialmente in conflitto di interessi con le relative cariche.

Tutti i componenti degli organi debbono possedere i requisiti previsti dall'art. 5, co. 1, lett. d, D.lgs. n. 276/2003.

Articolo 8 - Assemblea

L'Assemblea è composta dal legale rappresentante di ciascuno dei Soci di cui all'art. 3 del presente Statuto, ovvero da un soggetto di volta in volta delegato dal predetto legale rappresentante. Non è ammessa la delega di un Socio ad altro Socio.

Al fine di garantire il rispetto del principio della pariteticità, ai rappresentanti dell'Associazione Datoriale spetta un numero di voti uguale al numero di voti spettanti complessivamente ai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali. Precisamente:

- n. 3 voti spettano a Federfarma
- n. 1 voto spetta a Filcams-CGIL Nazionale;
- n. 1 voto spetta a Fisascat-CISL Nazionale;
- n. 1 voto spetta a Uiltucs Nazionale.

L'Assemblea ha competenza sulle seguenti materie:

- a) nomina il Presidente, il Vice Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, i membri del Collegio dei Revisori Contabili, designati dai Soci costituenti;
- b) delibera la sostituzione dei componenti degli Organi a seguito di comunicazione da parte dei Soci;
- c) approva, su proposta del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo ed il budget previsionale;
- d) delibera eventuali compensi per i componenti degli Organi, nonché gli emolumenti a favore dei Revisori Contabili;
- e) approva le eventuali modifiche allo Statuto ed al Regolamento di funzionamento proposte dal Consiglio Direttivo, anche in esecuzione di accordi espressamente pattuiti a livello nazionale dalle parti stipulanti il CCNL di cui all'art. 1 del presente Statuto;
- f) fissa le linee guida strategiche e programmatiche del Fondo;
- g) delibera lo scioglimento del Fondo e la nomina dei liquidatori.

L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno per approvare il rendiconto consuntivo ed il budget previsionale.

L'Assemblea è convocata dal Presidente e Vicepresidente a mezzo lettera raccomandata oppure a mezzo posta elettronica certificata da inviarsi almeno 15 giorni prima della riunione, ovvero, in caso d'urgenza a mezzo posta elettronica certificata o telegramma, da inviarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione.

Il Presidente e il Vicepresidente, inoltre, devono convocare l'Assemblea qualora lo richieda almeno un terzo dei Soci o il Collegio dei Revisori Contabili.

Alle riunioni dell'Assemblea partecipa il Collegio dei Revisori Contabili.

Le riunioni dell'Assemblea, in via ordinaria, sono valide con la presenza dei rappresentanti di almeno la metà più uno dei Soci e le relative deliberazioni sono prese con una maggioranza superiore ai due terzi dei voti spettanti ai Soci e purché sia garantita la rappresentatività bilaterale delle Parti Sociali. Le deliberazioni relative alle modifiche statutarie e allo scioglimento, sono assunte all'unanimità, con la presenza dei rappresentanti di tutti i Soci.



Articolo 9 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 6 componenti, compresi il Presidente ed il Vice Presidente, dei quali 3 (tre) su designazione di Federfarma e 1 (uno) su designazione di ciascuna delle Organizzazioni Sindacali Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uilucis Nazionali.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritengano necessario il Presidente e il Vicepresidente o almeno tre dei suoi componenti; è convocato dal Presidente e dal Vicepresidente a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata almeno sette giorni prima della riunione con contestuale invio della documentazione attinente ai temi e all'ordine del giorno ovvero, in caso d'urgenza, con telegramma o posta elettronica certificata, da inviarsi almeno 3 (tre) giorni prima della data della riunione indicando i motivi dell'urgenza.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) deliberare e compiere gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto previsto all'art. 8;
- b) deliberare gli atti necessari per l'attuazione dello scopo Sociale;
- c) predisporre le proposte di bilancio annuale consuntivo e di budget previsionale del Fondo, al fine di sottoporle all'Assemblea per l'approvazione;
- d) deliberare il piano triennale dell'attività del Fondo;
- e) decidere in merito ai rapporti di lavoro del personale;
- f) approvare i Regolamenti;
- g) decidere eventuali ricorsi, presentati dagli iscritti, secondo le modalità previste dal Regolamento delle prestazioni;
- h) deliberare tutte le iniziative necessarie per la promozione ed il monitoraggio della gestione;
- i) deliberare l'esclusione degli iscritti, prevista all'articolo 4, lettera c);
- j) deliberare l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria prevista all'articolo 4, comma 2;
- k) proporre all'approvazione dell'Assemblea le modifiche dello Statuto;
- l) accertare il possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 del presente Statuto;
- m) decidere l'individuazione e/o l'eventuale trasferimento della sede nell'ambito del Comune di Roma;
- n) vigilare sull'esecuzione di tutte le deliberazioni assunte.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e le relative deliberazioni sono valide qualora siano assunte con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo può partecipare il Collegio dei Revisori Contabili.

Articolo 10 - Presidente e Vice Presidente

Il Presidente ed il Vice Presidente del Fondo sono nominati dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio Direttivo, per la durata di un quadriennio, su designazione dei Soci, alternativamente tra l'Associazione Datoriale e le Organizzazioni Sindacali.

Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e presiede il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento o per espressa delega, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente ed il Vice Presidente agiscono con poteri e firma congiunti in tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, e in particolare:

- a) sovrintendono al funzionamento del Fondo, esercitando tutte le funzioni ad essi demandate da leggi, regolamenti e dal Consiglio Direttivo;
- b) provvedono a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- c) convocano gli Organi Statutari, determinando le materie da portare in discussione;
- d) in caso di comprovata urgenza possono esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica

dello stesso Consiglio nella prima seduta successiva.

Articolo 11 - Il Collegio dei Revisori Contabili

Il Collegio dei Revisori Contabili è composto da 3 (tre) componenti scelti tra i professionisti iscritti agli Albi previsti dalla legge, nominati dall'Assemblea come segue:

- a) uno con la funzione di Presidente, su designazione della Parte che non esprime il Presidente del Fondo;
- b) uno designato da Federfarma;
- c) uno designato congiuntamente da Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs Nazionali.

Il Collegio dei Revisori Contabili controlla l'amministrazione del Fondo, accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle risultanze dei libri ed alle scritture contabili.

Il Collegio redige la relazione sul bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario, depositandola almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea indetta per l'approvazione del suddetto bilancio consuntivo.

Art. 12 - Gestione sanitaria

Al Consiglio Direttivo spetta la predisposizione del piano sanitario, nonché l'attuazione ed il monitoraggio dello stesso.

Articolo 13 - Entrate

In via ordinaria costituiscono entrate del Fondo:

- i contributi ordinari previsti dal contratto nazionale di cui all'art. 1;
- i proventi straordinari di qualsiasi specie nonché le liberalità versate da enti o singoli privati.

Articolo 14 - Patrimonio Sociale

Il Patrimonio Sociale è costituito da ogni e qualsiasi entrata, o bene, che a qualsivoglia titolo, sono pervenuti nella disponibilità del Fondo.

Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio del Fondo, è quello applicato ai "fondi comuni" regolato per solidale irrevocabile volontà dei Soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni.

I Soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio del Fondo sia durante la vita del Fondo che in caso di scioglimento dello stesso.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Ente, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 15 - Esercizio Economico

Il bilancio del Fondo è unico.

L'esercizio economico ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio in oggetto. Il budget previsionale deve essere approvato entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Il prelievo, l'erogazione ed il movimento di risorse del Fondo devono essere effettuati con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente o su delega congiunta.



Articolo 16 - Scioglimento – Cessazione

Per lo scioglimento del Fondo è necessaria la decisione unanime dell'Assemblea, salvo i casi previsti dalla legge.

L'Assemblea nominerà uno o più liquidatori con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie. In caso di scioglimento del Fondo o, in ogni caso, di cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà devoluto dai liquidatori, escluso in ogni caso qualsiasi rimborso ai Soci, per attività ed iniziative assimilabili a quelle che costituiscono lo scopo del Fondo.

Articolo 17 – Statuto e Regolamento delle prestazioni

Il presente Statuto è approvato con voto unanime dell'Assemblea dei Soci, secondo le disposizioni dell'art. 8; eventuali modifiche ed integrazioni dovranno essere sottoposte ed approvate con voto unanime dell'Assemblea, secondo le disposizioni dell'art. 8.




Per l'attuazione del presente Statuto il Fondo si dota di un Regolamento delle Prestazioni, da approvarsi con voto unanime dell'Assemblea dei Soci, secondo le disposizioni dell'art. 8; eventuali modifiche ed integrazioni dovranno essere sottoposte ed approvate con voto unanime dell'Assemblea, secondo le disposizioni dell'art. 8.

Articolo 18 - Rinvio alle Leggi – Controversie

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge in materia di associazioni di fatto senza scopo di lucro.

Lo Statuto ed il Regolamento del Fondo saranno tempestivamente modificati ed adeguati alle disposizioni di legge che dovessero, in futuro, disciplinare l'assistenza sanitaria integrativa.

Per qualsiasi controversia legale è competente il foro di Roma.



Antonio Varquin

